



Informatore giuridico dell'Ordine degli Avvocati

N. 39

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Praticanti: in arrivo il decreto che regolamenta i corsi di formazione obbligatoria

In questi giorni è finalmente all'esame della Commissione giustizia lo schema di decreto predisposto dal Ministero di Giustizia avente ad oggetto la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e, in caso di esito positivo, dovrà essere solo recepito dal Ministero con proprio regolamento. Si tratta, più nello specifico, della regolamentazione dei corsi la cui frequenza, ai sensi dell'art. 43 della nuova legge forense (L. n. 247 del 2012), è prevista come obbligatoria per l'accesso alla professione forense; corsi la cui disciplina è appunto rimessa all'emanazione di un decreto ministeriale. Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

E-Commerce: le Sezioni unite sulla giurisdizione nei contratti telematici

Lo scorso 19 settembre, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha emesso un'interessante ordinanza (21622/2017), in ordine alla legittimità e validità di una clausola di proroga della giurisdizione inserita nelle condizioni generali di un contratto stipulato a distanza tra due aziende, a mezzo di comunicazioni avvenute tramite e-mail.

Reati Stradali: le tabelle della Procura della Repubblica di Torino per i patteggiamenti

La Procura della Repubblica di Torino, per assicurare la trattazione omogenea dei procedimenti di

Osservatorio parlamentare



Riforma legge fallimentare

Atto Senato n. 2681
Delega al Governo per la
riforma delle discipline della
crisi di impresa e
dell'insolvenza
Iter 11 ottobre
2017: approvato
definitivamente, non ancora
pubblicato.

Legge europea 2017

Atto Senato n. 2886
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2017.
Iter 10 ottobre 2017
Approvato con
modificazioni. Trasmesso al
Senato.

Legge elettorale

Atto Camera: 2352
Proposte di legge:
Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al
Governo per la
determinazione dei collegi
elettorali uninominali e
plurinominali.
Iter 10 ottobre 2017: Esame
in assemblea.

competenza della Sezione Affari Semplici e di incentivarne la definizione attraverso l'utilizzo di riti alternativi (in particolare di quello di cui all'art. 444 c.p.p.) ha messo a disposizione degli avvocati una griglia di proposte di applicazione pena accettabili dall'Ufficio (fatti salvi possibili ed eventuali casi

Procura della Repubblica di Torino, tabelle

Professore universitario straordinario: può partecipare alla di chiamata indetta dall'ateneo

L'accesso ai ruoli della docenza universitaria, di I e di II fascia, ha caratteristiche e peculiarità normative che lo rendono speciale rispetto all'accesso agli altri pubblici impieghi non privatizzati, fermo restando il rispetto dei principi costituzionali e di quelli fondamentali stabiliti dalla legge. Il sistema impostato dalla Legge n. 240/2010 prevede una procedura unica per l'assunzione, a tempo indeterminato, di nuovi docenti e per il trasferimento dei docenti già in servizio a tempo indeterminato presso astenei italiani. Secondo la sentenza in commento, anche i professori universitari, straordinari e temporanei, di cui all'art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005 possono partecipare alle procedure di chiamata indette dagli atenei. Tar Lazio, sezione III bis, sentenza 21 settembre 2017, n. 9878

Danno da vaccinazione: prescrizione quinquennale come quello da emotrasfusione

Ai danni da vaccinazione si applicano gli stessi principi che vigono per i danni da emotrasfusione: la responsabilità extracontrattuale del Ministero della salute per i danni subiti dai soggetti è, quindi, di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da poter elevare i termini di prescrizione (quali epidemia colposa o lesioni colpose plurime). Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto siffatte patologie, per fatto doloso o colposo di un terzo, risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, I comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, ovvero dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui la patologia viene percepita ovvero può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Questo coincide non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera (art. 4, L. n. 210/1992), bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21 settembre 2017, n. 21928

News dal Legislatore

Di interesse generale

Acc. CE 6 ottobre 2017 (G.U.U.E. 6 ottobre 2017, n. L 258)

Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione.

Racc. 3 ottobre 2017, n. 2017/1804/UE (G.U.U.E. 7 ottobre 2017, n. L 259)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen.

Racc. 3 ottobre 2017, n. 2017/1803/UE (G.U.U.E. 7 ottobre 2017, n. L 259)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale [notificata con il numero C(2017) 6504].

Del. 20 settembre 2017, n. 951 (Pubblicata nel sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2017, n. 236. Emanata dall'Autorità nazionale anticorruzione)

Tutela whistleblowing dipendenti privati

Atto Senato n. 2208 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Iter 12 ottobre 2017 Esame in Assemblea

Assegno post matrimoniale e post unione civile

Atto Camera 4605
Modifiche all'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n.
898, in materia di assegno
spettante a seguito di
scioglimento del matrimonio
o dell'unione civile".

Iter 10 ottobre 2017: In
corso di esame in
Commissione

Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016».

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 (G U. 7 ottobre 2017, n. 235)

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Focus prassi

Ris. 9 ottobre 2017, n. 121/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni - Modifica dell'esercizio sociale - Indicazioni per la corretta determinazione dell'agevolazione.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 23667

IPOTECA - SEQUESTRO CONSERVATIVO

Ai sensi dell'art. 2916, n. 1, c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante; conseguentemente, la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 9 ottobre 2017, n. 23602

MATRIMONIO E DIVORZIO. Divorzio (assegno di divorzio)

L'attribuzione dell'assegno divorzile non può essere giustificata dal divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né dal peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, a tal fine rilevando unicamente la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. Nella fase del giudizio concernente l'an debeatur, invero, il richiedente, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto, quale persona singola, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica. Alle condizioni reddituali dell'altro coniuge (unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma di cui all' art. 5 della legge n. 898 del 1970), pertanto, può aversi riguardo unicamente nella eventuale fase della quantificazione dell'assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell'an debeatur si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l'attribuzione dell'emolumento.

Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2017, n. 23406

BANCHE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi

dell' art. 3, D.L. n. 143 del 1991 (conv. dalla legge n. 197 del 1991 e sostituito dall' art. 1, D.Lgs. n. 153 del 1997), il potere di valutare le segnalazioni e, qualora ritenute fondate, di trasmetterle al questore, spetta solo al titolare dell'attività, ovvero all'organo direttivo della banca. Il responsabile della dipendenza, invece, deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto della stessa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa, ovvero alla capacità economica e all'attività del cliente.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. I, Ord., 9 ottobre 2017, n. 23584

FALLIMENTO. Crediti privilegiati

Sussiste il diritto all'ammissione al passivo con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., qualora, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto differente dal prestatore, l'istante è il soggetto che ha stipulato la convenzione con l'ente sottoposto a procedura concorsuale, con la quale ha consentito al proprio personale di svolgere la prestazione d'opera intellettuale, nonché il soggetto che, in base alla convenzione, riceve il corrispettivo, destinato all'esecutore materiale della prestazione (nella specie nella misura del 95%).

Cass. pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2017 - dep. 5 ottobre 2017, n. 45751

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Reati tributari

In materia di reati tributari, in relazione all'obbligo per il giudice nazionale di perseguire le ipotesi gravi di frode fiscale - come discendente dalla lettura datane dalla Corte di Giustizia, di disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. a fronte della non compatibilità dei termini di prescrizione ivi previsti con gli obblighi imposti agli stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2 T.F.U.E. - il più attendibile parametro oggettivo per la determinazione della gravità della frode nell'ordinamento italiano deve essere rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nell'art. 133, comma 1, c.p., che fa riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell'azione, nonché all'elemento soggettivo. Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno già di rilevantissima gravità, appaiono necessari, per connotare tale requisito, ulteriori elementi, quali in particolare l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di cartiere o società-schermo, la interposizione di una pluralità di soggetti, l'esistenza di un contesto associativo criminale.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 10 ottobre 2017, n. 23697

LAVORO (RAPPORTO DI). Dirigente. Ferie

Il potere, in capo al dirigente, di scegliere da se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l□esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente.

Cass. civ., Sez. lavoro, 6 ottobre 2017, n. 23408

LAVORO (RAPPORTO DI). Sanzioni disciplinari - PROVA IN MATERIA CIVILE. Esibizione di documenti

L' art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la

documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 30 gennaio 2016 - dep. 10 ottobre 2017, n. 46443

DIRITTI D'AUTORE - REATO IN GENERE

Il confronto tra l'art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis della legge n. 633 del 1941 e l'art. 171-octies della citata legge rende palese che le condotte incriminate dall'art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l'illecito nell'immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, non essendo ivi compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall'art. 171-octies, a prescindere dall'utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell'apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. (Nella fattispecie, pertanto, si riteneva corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva ricondotto nell'ambito dell'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 la condotta incriminata consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l'accesso da parte dell'emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l'elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l'accesso ai suddetti programmi).

Cass. pen., Sez. V, ud. 13 settembre 2017 - dep. 9 ottobre 2017, n. 46430

IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE - UDIENZA PRELIMINARE. Sentenza di non luogo a procedere

In difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell'art. 425 c.p.p., emesse prima della entrata in vigore delle norme di cui all'art. 1, commi 38, 39 e 40 della legge n. 103 del 2017, modificative dell'art. 428 c.p.p., sono impugnabili secondo le norme previgenti; le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo la entrata in vigore del nuovo testo normativo.

Cass. pen., Sez. III, ud. 26 gennaio 2017 - dep. 9 ottobre 2017, n. 46379

CASSAZIONE PENALE. Ricorso - INDAGINI PRELIMINARI. Archiviazione

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6 dell'art. 409 c.p.p. (casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.) sia perché espressamente previsto dall'art. 409, comma 6, c.p.p. e sia perché il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l'interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell'indagato.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643

PROCESSO AMMINISTRATIVO

E' inammissibile sia l'inserimento di 'motivi intrusi' nell'ambito di una parte del ricorso in appello essenzialmente dedicata alla ricostruzione delle vicende fattuali, sia il ricorso a una tecnica redazionale il cui effetto sia quello di non consentire al Giudice di appello l'esatta delimitazione di ciò che costituisce pura e semplice riproposizione dei motivi di doglianza già articolati in primo grado e di ciò che invece si traduce in una specifica contestazione del decisum di primo grado.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI)

Anche in vigenza del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d'appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consente l'esclusione automatica di quest'ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso dell'omessa precisazione dei suddetti costi.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia Unione Europea Sez. II, Sent., 05/10/2017, n. 341/16

UNIONE EUROPEA. Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

L'art. 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

Corte giustizia U.E., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 567/15

OPERE PUBBLICHE SERVIZI (APPALTO L'art. 1, par. 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un'amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall'altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come "organismo di diritto pubblico", purché le attività della società siano necessarie affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, la società in questione si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società.

Per approfondire

Conto dedicato e deposito prezzo al notaio: breve quida operativa

La recente legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. "Legge annuale sulla concorrenza") ha reso operativa – previa sua parziale riscrittura - la disciplina in materia di conto corrente dedicato e deposito prezzo al notaio già dettata dai commi da 63 a 67 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147; normativa quest'ultima rimasta priva di attuazione a causa della mancata emanazione della necessaria normativa secondaria. L'attuale disciplina non richiede alcun provvedimento di attuazione ed è direttamente applicabile sin dal 28 agosto. È solo prevista una sua possibile "integrazione" volta a definire la best practice operativa sulla base dei principi deontologici che saranno elaborati dal Consiglio nazionale del notariato.

Detrazioni più elevate e cessione del credito di imposta: più appeal per l'ecobonus sul condominio

Sono previste detrazioni potenziate (70 e 75%, anziché 65%) in relazione ad alcune spese sostenute dal 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali. In relazione a tali specifici interventi, inoltre, tutti i contribuenti (e non solo quelli "incapienti") possono cedere il credito di imposta alle imprese fornitrici o ad altri soggetti, privati o imprese. Per perfezionare la cessione, occorrono adempimenti in capo al soggetto cedente e in capo all'amministratore del condominio. Il soggetto acquirente utilizza il credito di imposta in compensazione con F24, in dieci anni.

Viola la Cedu ordinare a un giornalista di rivelare il nome di una sua "fonte"

Pronunciandosi su un caso "norvegese" riguardante una giornalista di un quotidiano cui era stato ordinato di rivelare il nome della fonte delle sue informazioni nel corso di un processo penale intentato contro una delle sue "fonti" di informazione, il signor X, per il reato di market abuse, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso, all'unanimità, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Nel caso di specie, era stato lo stesso Mr. X a confermare alla polizia di essere lui la fonte della giornalista in relazione ad un articolo che la stessa aveva scritto nel 2007 e nel quale si affermava che una società petrolifera norvegese si trovava in un difficile situazione finanziaria, provocando una repentina diminuzione del valore delle azioni della società dopo la pubblicazione dell'articolo. Il signor X era stato successivamente accusato di utilizzare la giornalista per manipolare il mercato finanziario. Quest'ultima si era però rifiutata di testimoniare in ogni fase del procedimento contro il signor X, ed i giudici norvegesi a quel punto le avevano ordinato di testimoniare circa i contattò avuto con quell'uomo, stabilendo che non vi era più alcuna fonte da proteggere come invece era stato fatto sino a quel momento. I giudici avevano altresì precisato che la sua testimonianza avrebbe potuto aiutare in modo significativo l'autorità giudiziaria nel chiarire il caso. Il sig. X era stato comunque condannato per le accuse mossegli, prima che diventasse definitiva la decisione circa l'obbligo o meno per la giornalista di rivelare il suo nome.

© Copyright 2016 by Wolters Kluwer